



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche

DETERMINA N. 11/18/DRS

**ARCHIVIAZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA FASTWEB S.P.A. E
TELECOM ITALIA S.P.A. IN MATERIA DI CONDIZIONI ECONOMICHE
PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI ACCESSO ALLA RETE MOBILE DI
TIM**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito denominata *Autorità*;

VISTE le direttive n. 2002/19/CE (“*direttiva accesso*”), 2002/20/CE (“*direttiva autorizzazioni*”) e 2002/21/CE (“*direttiva quadro*”), così come modificate dalla direttiva n. 2009/140/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70 e in particolare, l’art. 23;

VISTA la delibera n. 449/16/CONS, del 4 ottobre 2016, recante «*Modifiche e integrazioni del “Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori” di cui all’allegato A alla delibera n. 226/15/CONS*», di seguito denominato *Regolamento*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA l’istanza della società Fastweb S.p.A., di seguito denominata *Fastweb*, dell’11 dicembre 2017, acquisita dall’Autorità in pari data al protocollo n. 86453 e n. 86454, con la quale la predetta società ha richiesto la definizione della controversia insorta con la società Telecom Italia S.p.A., di seguito denominata *Telecom* o *TIM*, in materia di condizioni economiche per la fornitura dei servizi di accesso alla rete mobile di TIM; [omissis];

VISTA la nota del 25 gennaio 2018, recante protocollo n. 5667, con la quale la Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 5 del *Regolamento*, l'avvio del procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia, convocando le stesse per la prima udienza di comparizione in data 28 febbraio 2018;

VISTA la nota di TIM del 22 febbraio 2018, acquisita dall'Autorità in data 23 febbraio 2018 al protocollo n. 13020;

VISTA l'istanza di Fastweb, trasmessa per le brevi in data 23 febbraio 2018, con la quale, alla luce delle discussioni in corso sulla materia di cui alla controversia in oggetto, si chiede un breve rinvio dell'audizione fissata dall'Autorità;

VISTA la comunicazione dell'Autorità, trasmessa per le vie brevi in data 23 febbraio 2018, con la quale si accorda la richiesta di posticipare l'udienza di comparizione, fissando la stessa al 7 marzo 2018;

VISTA l'istanza di Fastweb, trasmessa per le vie brevi in data 6 marzo 2018, con la quale, d'intesa con TIM, alla luce della negoziazione in corso tra le parti, si chiede la sospensione per un periodo di 30 giorni della controversia in corso;

VISTA la nota del 7 marzo 2018, recante protocollo n. 15967, con la quale ai sensi dell'art. 9, comma 7, del *Regolamento*, si dispone una sospensione delle attività istruttorie relative alla controversia in oggetto, per un periodo non superiore ad un mese a far data dalla ricezione della stessa nota;

VISTA la nota di Fastweb del 16 maggio 2018, acquisita dall'Autorità in pari data al protocollo n. 39606, con la quale la predetta società dichiara la propria volontà di rinunciare all'istanza introduttiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2, del *Regolamento*;

CONSIDERATO che il *Regolamento* definisce espressamente i casi in cui è prevista l'archiviazione e che, in particolare, l'art. 12, comma 2, stabilisce che *“il procedimento va archiviato nell'ipotesi in cui la parte che aveva richiesto l'intervento dell'Autorità rinunci alla propria istanza ovvero di improcedibilità dell'istanza previsti all'art. 3 del presente regolamento”*;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

DETERMINA

l'archiviazione della controversia di cui in epigrafe, insorta tra Fastweb e Telecom, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del *Regolamento*.

Ai sensi dell'art. 12, comma 4, del *Regolamento*, nel termine di dieci giorni lavorativi dalla comunicazione del presente provvedimento direttoriale di archiviazione, ciascuna delle parti può proporre opposizione alla Commissione per le infrastrutture e le reti dell'Autorità, con atto consegnato a mano contro rilascio di ricevuta ovvero inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax o tramite posta elettronica certificata.

La presente determina è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

IL DIRETTORE
Giovanni Santella